



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME**  
*Provincia di Siena*

**Regolamento comunale  
dell'IMPOSTA DI SOGGIORNO**



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME**  
*Provincia di Siena*

APPROVAZIONE

**Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 27 aprile 2012**

MODIFICHE

**Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 21 giugno 2012**  
Modifica art. 1 - art. 4 - art. 7 - art. 10

**Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 18 giugno 2015**  
Modifica art. 6 - art. 7 - art. 8

**Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 12 gennaio 2017**  
Modifica art. 3

**Delibera Consiglio Comunale n. 42 del 29 settembre 2020**  
Modifica art. 1 – art. 2 – art. 3 – art. 4 – art. 5 – art. 6 – art. 7 – art. 8 – art. 10

**Delibera Consiglio Comunale n. 35 del 30 maggio 2022**  
Modifica art. 3 – art. 4



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME**  
**Provincia di Siena**

**INDICE**

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Soggetto passivo
Art. 3	Misura dell'imposta
Art. 4	Esenzioni
Art. 5	Obblighi del gestore della struttura ricettiva
Art. 6	Versamento dell'imposta
Art. 7	Disposizioni in materia di accertamento
Art. 8	Sanzioni
Art. 9	Riscossione coattiva
Art. 10	Rimborsi
Art. 11	Contenzioso
Art. 12	Funzionario responsabile
Art. 13	Norme di rinvio
Art. 14	Decorrenza dell'applicazione dell'imposta



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME**  
**Provincia di Siena**

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, integra le norme di legge che disciplinano l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

**ART. 2**  
**SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Chianciano Terme che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive.
4. Nel caso di accordi di collect and remit siglati con il Comune di Chianciano Terme il prelievo dell'imposta di soggiorno avviene al momento della prenotazione del soggiorno sulla piattaforma applicando l'aliquota vigente a tale data.

**ART. 3**  
**MISURA DELL'IMPOSTA**

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è stabilita dalla Giunta Comunale, sentito il panel di indirizzo con finalità consultive e propositive, con apposita deliberazione da adottare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. L'imposta di soggiorno è commisurata alla tipologia di struttura ricettiva definita dalla normativa regionale, così da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi, i residence, e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "Chiavi" e "girasoli".
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
4. Per pernottamento si intende la presenza turistica soggetta a comunicazione alle competenti autorità locali di pubblica sicurezza.

## **ART. 4** **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:

- gli iscritti all'anagrafe residenti nel Comune;

- i minori fino al compimento del 15° anno di età;

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

- gli autisti di bus e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di almeno venti partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di bus e ogni accompagnatore ogni venti partecipanti;

- i soggetti ospitati nella struttura a titolo gratuito;

- i soggetti assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche dell'area socio sanitaria della Val di Chiana senese.

- i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. L'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

## **ART. 5** **OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA**

1 Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento al Comune limitatamente alle somme incassate.

1 Bis. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale, in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno dedicato.

2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, esclusivamente tramite procedura telematica tramite immissione dei dati nel portale dedicato.

3. La dichiarazione annuale cumulativa deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

4. L'Ufficio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori della struttura tutta la modulistica necessaria.
5. I gestori delle strutture ricettive devono provvedere ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno mediante appositi cartelli informativi ben leggibili esposti in un luogo accessibile al pubblico. La fornitura dei cartelli informativi è a carico del Comune.  
Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

## **ART. 6**

### **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo di imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi turistici e per i singoli nuclei familiari.
3. Il gestore dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate per un periodo di almeno anni cinque o periodo più lungo se previsto da altre disposizioni di legge.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune degli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno per ciascun anno di riferimento:
  - entro il 15 maggio per i pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile dello stesso anno;
  - entro il 15 settembre per i pernottamenti avvenuti nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dello stesso anno;
  - entro il 15 gennaio per i pernottamenti avvenuti nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno precedente.
5. Il riversamento potrà avvenire, indicandone la causale:
  - direttamente presso la Tesoreria Comunale;
  - su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
  - mediante accredito su conto corrente bancario intestato al Comune di Chianciano Terme.

## **ART. 7**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le altre disposizioni in materia di accertamento sui tributi comunali.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
  - effettuare attività di controllo avvalendosi della Polizia Municipale finalizzata anche all'accertamento delle presenze turistiche effettive nella struttura;
  - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti relativi alla permanenza turistica nella struttura;
  - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Il gestore della strutture ricettiva è altresì tenuto a segnalare al Comune, nella comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 196/2003.
4. In deroga al vigente regolamento generale delle entrate comunali, non è previsto un importo minimo accertabile.

## **ART. 8** **SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
  1. Bis Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.
  1. Ter Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 5 del presente regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.
2. In particolare, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 471/1997.
3. Fermo rimanendo l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per l'omessa dichiarazione entro la scadenza prevista dal presente regolamento all'art. 5 comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 400,00.

4. Fermo rimanendo l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per aver presentato la dichiarazione di cui all'art. 5 comma 3 del presente regolamento, tardiva, incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

4.Bis L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.

5. La mancata o non conforme esposizione del cartello informativo di cui all'art. 5, comma 5, del presente regolamento, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del presente regolamento al gestore della struttura ricettiva, si applica sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 per ciascun obbligo violato.

7. Per il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento non altrimenti sanzionato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 ad € 500,00.

8. Ferma rimanendo la competenza del Funzionario responsabile del tributo per l'accertamento delle sanzioni di cui all'art. 8 commi 1 e 2, la competenza per l'accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 8 commi 1 bis, 1 ter, 3, 4, 5 e 6 è della Polizia Municipale e degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria che a tal fine possono assumere informazioni, acquisire documenti ed esperire tutti gli accertamenti utili così come previsto dalla L. n. 689/1981.

9. Al procedimento di irrogazione e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo, fatta eccezione di quelle previste al comma 2, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spettano al Comune.

## **ART. 9** **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto nel vigente regolamento generale delle entrate comunali, nonché da tutte le disposizioni vigenti in materia.

## **ART. 10** **COMPENSAZIONI E RIMBORSI**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati

nella comunicazione di cui all'art.5, comma 2 nonché nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 3.

1. Bis. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni da giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.
2. Il rimborso è autorizzato dall'Ufficio Tributi su istanza di parte e mediante apposito provvedimento.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come determinati dal vigente regolamento generale delle entrate comunali.
4. In deroga al vigente regolamento generale delle entrate comunali, non è previsto un importo minimo rimborsabile.

#### **ART. 11** **CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
2. Per le controversie conseguenti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il Funzionario competente a ricevere il rapporto ex art. 17 L. 689/1981 è il Comandante della Polizia Municipale.

#### **ART. 12** **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune.
2. Il Funzionario responsabile della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento è il Comandante della Polizia Municipale.

#### **ART. 13** **NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, quelle dell'art. 1, commi da 158 a 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le norme generali dell'ordinamento tributario.

2. Per quanto non espressamente previsto, trovano altresì applicazione le disposizioni contenute del Regolamento generale delle entrate.

**ART. 14**  
**DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno si applica a partire dal 16 maggio 2012.

